

CENTRO STUDI “MARIO PANCRAZI”

Statuto

(approvato nella seduta del 21 Maggio 2005)

Articolo 1 – Denominazione

1. E' costituita un'associazione che assume la seguente denominazione: Centro Studi “Mario Pancrazi”
2. Il Centro è costituito per iniziativa del Liceo “Città di Piero”, degli Enti locali e delle Associazioni aderenti, oltre che degli amici di Mario Pancrazi che assumono la qualifica di soci fondatori

Articolo 2 - Soci

1. Il Centro è formato, oltre che dai soci fondatori, dai soggetti e dagli enti che, nel rispetto delle norme vigenti e del presente Statuto, aderiscono all'Associazione
2. Possono aderire al Centro gli istituti scolastici, le associazioni culturali e ricreative, le imprese pubbliche e private, i soggetti che condividono le finalità del Centro e sottoscrivono il presente Statuto
3. La figura di socio sostenitore si distingue per il contributo annuale con cui partecipa alla vita del Centro.

Articolo 3 – Finalità

1. Il Centro ha natura mutualistica e persegue lo scopo di promuovere la cooperazione organizzativa, culturale, progettuale tra i soci
2. Il Centro realizza la volontà di associarsi espressamente manifestata dai soggetti che assumono la veste di soci
3. Il Centro promuove iniziative dirette a:
 - a. valorizzare la cultura delle matematiche e delle scienze nelle scuole e nella società
 - b. realizzare ampliamenti ed arricchimenti dell'offerta formativa che le istituzioni scolastiche, le università e i centri di produzione e ricerca destinano sia agli studenti iscritti nelle scuole e nelle università, sia alla popolazione giovanile e adulta dell'*hinterland*, nella prospettiva del *life long learning* e in armonia con le iniziative promosse da enti e soggetti operanti nel territorio, tenuto conto dei bisogni e delle esigenze espresse dal contesto economico, sociale, culturale e professionale e dalla Comunità locale, dalla Provincia e dalla Regione
 - c. promuovere azioni mirate allo sviluppo della cooperazione e all'integrazione interistituzionale; alla ricerca, alla sperimentazione e allo sviluppo culturale e professionale; alla formazione e all'aggiornamento; all'inserimento nel mondo del lavoro
 - d. concordare progetti di ricerca e innovazione relativi agli sbocchi professionali e alla prosecuzione negli studi superiori e universitari e post-universitari
 - e. progettare e realizzare convegni di studi, seminari e percorsi di ricerca su tematiche coerenti con le finalità perseguite dal Centro

- f. definire e realizzare piani di integrazione tra i diversi sistemi e sottosistemi di istruzione e di formazione professionale, in collaborazione con associazioni professionali e sindacali, con enti di ricerca e di documentazione, con soggetti pubblici e privati
 - g. progettare corsi di formazione e specializzazione professionale anche post-diploma e post-laurea, in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati
 - h. offrire un concreto sostegno agli studenti meritevoli in uscita dalle scuole secondarie superiori di Sansepolcro con l'assegnazione di borse di studio annuali
 - i. promuovere e organizzare una rete di collaborazione tra studenti universitari frequentanti facoltà scientifiche e tecniche ed impegnati nella realtà sociale del territorio
 - j. costruire organici collegamenti, anche attraverso il patrocinio di tirocini e stages svolti in aziende della vallata, tra le attività di studio e di ricerca sviluppate dai giovani universitari delle facoltà scientifiche e tecniche e le iniziative di lavoro e di produzione delle imprese del territorio
 - k. promuovere opportunità di accoglienza e collaborazione, per iniziative di ricerca, sperimentazione e sviluppo destinate ai giovani neolaureati nelle facoltà scientifiche e tecniche, tra il mondo degli studi e delle applicazioni post-laurea e l'universo delle imprese del territorio
4. Il Centro è organizzato in libera associazione culturale e non ha fini di lucro
 5. Per il conseguimento degli scopi e delle finalità statutarie, il Centro realizza convenzioni e opportuni atti giuridici con terzi fornitori di beni e servizi e, nel rispetto delle competenze istituzionalmente previste per i singoli soci, si avvale dei fondi e dei finanziamenti messi a disposizione da enti e soggetti pubblici e privati
 6. Il Centro è sostenuto, oltre che dalle quote dei soci, da donazioni liberali e sponsorizzazioni.

Articolo 4 - Sede

1. Il Centro ha sede legale nella città di Sansepolcro presso la sede del Liceo "Città di Piero" – Tecnico Commerciale, alla Via Piero della Francesca, n. 43
2. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di

Articolo 5 – Durata

1. Il Centro ha una durata iniziale di anni cinque, prorogata automaticamente di anno in anno, salvo scioglimento deliberato da parte di almeno due terzi dei soci

Articolo 6 – Organi

1. Sono Organi del Centro:
 - a. l'Assemblea Generale (AG)
 - b. il/la Presidente del Centro (PdC)
 - c. il Consiglio Direttivo (CD)
 - d. il/la Tesoriere/a (TE)
2. Gli Organi hanno una durata triennale
3. Gli eletti possono essere riconfermati consecutivamente nella carica per una sola volta

Articolo 7 – Assemblea Generale

1. L'AG, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci
2. Si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno ed è presieduta dal PdC
3. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, costituiscono un obbligo per tutti i soci
4. E' convocata a mezzo lettera raccomandata AR, che il PdC invia, almeno quindici giorni prima della data di convocazione, presso le sedi dei soci. In alternativa il PdC invia, almeno tre giorni prima, una comunicazione via e-mail assicurandosi della ricezione
5. L'AG può essere convocata, nei modi e nei tempi di cui al precedente c. 4, da almeno un terzo dei soci
6. E' convocata di norma presso la sede del Centro
7. E' validamente costituita in sessione ordinaria se in prima convocazione è presente la metà più uno dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita con i presenti
8. In seduta straordinaria l'AG è validamente costituita se è presente la metà più uno degli aventi diritto
9. L'AG elegge gli Organi di cui all'art.6 del presente Statuto
10. L'AG approva a maggioranza dei presenti:
 - a. il bilancio di previsione e il consuntivo annuale
 - b. la programmazione delle attività annuali e quinquennali
 - c. gli indirizzi culturali e generali
 - d. le direttive strategiche
11. Il verbale di ogni seduta assembleare è redatto da un socio, incaricato dal PdC. E' firmato dal verbalizzante e dal PdC

Articolo 8 – Modalità di partecipazione

1. Ciascun socio interviene all'AG personalmente ovvero per il tramite di altra persona designata mediante delega scritta
2. Dalla delega risultano:
 - a. Nome e cognome del delegato, oltre ai riferimenti ai due documenti di identità
 - b. La sottoscrizione del socio e del delegato
 - c. L'indicazione della data di convocazione dell'AG per la quale è rilasciata la delega
3. Spetta al PdC verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione all'AG sia dei soci, sia degli eventuali delegati

Articolo 9 – Diritto di voto

1. Ogni socio ha diritto ad un solo voto
2. Il socio in mora nei versamenti della quota annuale non può esercitare il diritto di voto

Articolo 10 – Competenze dell'Assemblea Generale

1. In sessione ordinaria, l'AG
 - a. elegge al suo interno il CD, stabilendone il numero da eleggere, il PdC, il TE
 - b. approva il bilancio di previsione e il consuntivo annuale
 - c. stabilisce l'ammontare della quota sociale annuale
 - d. esamina e delibera sulle proposte di revoca dello status di socio ad un soggetto che abbia aderito al Centro

- e. delibera a maggioranza qualificata (tre quarti degli aventi diritto) la revoca dell'incarico affidato agli Organi di cui all'art. 6 del presente Statuto
 - f. delibera il Piano delle attività quinquennali e annuali
 - g. fissa le quote sociali annuali e i contributi per la partecipazione a singole iniziative
 - h. affida incarichi di lavoro e di coordinamento relativamente al funzionamento del Centro e allo svolgimento delle attività istituzionali
 - i. delibera su eventuali cambiamenti della sede legale
2. In sessione straordinaria, l'AG delibera con maggioranza qualificata (tre quarti degli aventi diritto) modifiche al presente Statuto
 3. Le deliberazioni dell'AG sono valide se assunte dalla maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, salvo nei casi in cui sono espressamente previste maggioranze diverse

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

1. Il CD è composto da un minimo di cinque ad un massimo di dodici membri eletti in seno all'AG, compresi il PdC e il TE
2. E' presieduto dal PdC. In caso di assenza del PdC, è presieduto dal TE
3. Il CD predispose, anno per anno:
 - a. il bilancio di previsione
 - b. il consuntivo
 - c. il programma di lavoro
 - d. il calendario delle attività annuali
4. Il CD adotta i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto
5. Approva contratti di opera e di servizio su mandato dell'AG
6. Approva convenzioni su mandato dell'AG
7. Assume obbligazioni su mandato dell'AG
8. Delibera spese entro il tetto di euro 2.000 (duemila)
9. Il CD porta ad esecuzione le direttive dell'AG e rende conto alla stessa AG dei risultati conseguiti
10. Realizza il programma di attività annuali deliberato dall'AG
11. Il CD è responsabile sia delle azioni e delle iniziative assunte, sia della loro congruità rispetto agli scopi e alle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto e alle direttive dell'AG
12. Il CD può nominare team di tecnici e relativi coordinatori con l'assegnazione scritta di precisi compiti e mansioni
13. Il CD si riunisce presso la sede legale del Centro o in altra sede, purché in territorio nazionale, almeno tre volte l'anno e, precisamente, nei mesi di marzo, giugno e ottobre
14. Si riunisce tutte le volte che il PdC lo ritenga necessario e quando ne faccia richiesta per iscritto almeno la metà dei membri aventi diritto
15. Il CD è convocato dal PdC con lettera raccomandata AR che deve essere spedita al domicilio degli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza oppure con posta elettronica da inviare almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di e-mail il PdC si accerta della ricezione del messaggio
16. A singole riunioni del CD possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti per l'analisi di particolari problemi e la predisposizione di progetti e iniziative
17. Il CD dura in carica tre anni, come tutti gli Organi previsti dall'art. 6 del presente Statuto

18. In caso di assenza consecutiva a tre sedute del CD il socio è dichiarato decaduto dall'incarico

Articolo 12 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il CD è validamente costituito se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto
2. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti
3. In caso di parità prevale il voto del PdC
4. I verbali delle sedute sono compilati da un membro designato dal PdC e sono sottoscritti anche da quest'ultimo

Articolo 13 – Presidente del Centro

1. Il PdC è eletto dall'AG tra i soci e dura in carica per tre anni
2. Il socio eletto presidente è rieleggibile anche per un altro mandato
3. Il PdC, oltre a presiedere l'AG, il CD ed a convocarli, ha il compito di preparare per le successive deliberazioni del CD e dell'AG:
 - a. il bilancio di previsione
 - b. il consuntivo annuale
 - c. il programma di lavoro annuale
 - d. il calendario delle attività progettate
4. E' responsabile, insieme al CD, del conseguimento degli scopi e delle finalità del Centro, assicura la gestione coordinata delle attività deliberate, predispone il rendiconto dei risultati
5. Il PdC ha la rappresentanza legale del Centro e, ai sensi delle norme del CC, risponde degli atti, dei provvedimenti e delle obbligazioni assunte nell'esercizio della sua funzione

Articolo 14 – Tesoriere

1. Il TE viene eletto dall'AG tra i soci
2. Svolge tutte le operazioni inerenti l'amministrazione del patrimonio del Centro
3. Ha responsabilità nell'uso delle risorse e dei fondi del Centro, in attuazione delle delibere dell'AG
4. Il TE predispone tecnicamente i bilanci, cura la contabilità e tutti gli adempimenti di tipo fiscale, compresi i rapporti con gli Istituti bancari
5. Ha la firma sociale per tutte le operazioni di ordinaria amministrazione
6. Predispone i contratti relativi a beni, servizi, prestazioni

Articolo 15 – Gestione del Centro

1. La gestione del Centro, nel rispetto dei compiti assegnati dal presente Statuto, è affidata rispettivamente all'AG, al CD, al PdC
2. Tutti i costi, diretti e indiretti, sostenuti dal Centro nell'espletamento delle attività istituzionali, sono a carico del bilancio sociale, che viene costituito con le quote e i contributi dei soci e con le partecipazioni, anche mediante sponsorizzazioni, di enti e soggetti pubblici e privati

Articolo 16 – Fondo del Centro

1. Il Fondo è costituito dalla totalità delle quote versate all'atto della costituzione del Centro e dalle quote versate, successivamente, all'atto dell'adesione dei singoli soci
2. Il Fondo iniziale è costituito da euro 2000 (duemila), che risulta dal versamento effettuato da ogni singolo aderente al momento della costituzione del Centro
3. Con deliberazione dell'AG il Fondo può essere incrementato tramite il versamento di ulteriori quote da parte di ogni singolo socio
4. Le quote versate all'atto dell'adesione e al momento dell'incremento deliberato dall'AG non sono trasferibili a terzi né possono essere volontariamente sottoposte a usufrutto, cedute in pegno ed in garanzia, salvo deliberazione contraria ed unanime dell'AG
5. Per la durata del Centro i soci non possono chiedere la divisione del Fondo e i creditori particolari dei soci non possono far valere i loro diritti sul Fondo medesimo

Articolo 17 – Risorse

1. Risorse del Centro sono:
 - a. le quote sociali annuali degli Aderenti che vengono versate entro il primo trimestre di ogni anno
 - b. i proventi di campagne di autofinanziamento
 - c. le donazioni
 - d. i contributi, i finanziamenti e le sponsorizzazioni di enti e soggetti pubblici e privati
 - e. il patrimonio consolidato
2. Il bilancio, le risorse e il patrimonio sono beni del Centro e sono distinti dai bilanci, dalle risorse e dai patrimoni dei singoli soci
3. L'impiego e la destinazione delle risorse sono deliberati dall'AG con l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi

Articolo 18 – Bilanci

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno
2. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'AG entro il 31 Dicembre dell'anno solare precedente. In difetto, si procede ad una gestione straordinaria per dodicesimi, fino ad un massimo di quattro
3. Il bilancio preventivo e la sua successiva gestione devono rispondere a criteri di efficienza ed economicità
4. Al termine di ogni esercizio il CD procede alla redazione del bilancio annuale costituito dallo stato patrimoniale, dal consuntivo dell'anno precedente, dalla nota integrativa da sottoporre all'AG per l'approvazione, unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione annuale,
5. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno solare successivo

Articolo 19 – Utili

1. Come dichiarato solennemente nel c. 1 dell'art. 3 del presente Statuto, il Centro non ha fini di lucro
2. Utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita del Centro, e saranno portati a nuova capitalizzazione e utilizzati per gli scopi e le finalità istituzionali dell'Associazione

Articolo 20 – Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche statutarie sono svolte a titolo gratuito
2. La nomina e l'appartenenza ad organismi statutari è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro con il Centro
3. A favore dei soci che ricoprono cariche statutarie è garantito l'eventuale rimborso spese, documentate per viaggi e attività effettuate su delega e per conto degli Organi previsti all'art. 6 del presente Statuto

Articolo 21 – Obblighi dei soci

1. Ciascun socio si assume, ai sensi delle norme vigenti e di quanto stabilito dal Codice Civile, gli obblighi di legge
2. Il socio garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Centro nei confronti dei terzi per l'esecuzione di specifici contratti
3. Il Centro mette a disposizione del socio le risorse necessarie alla realizzazione delle iniziative deliberate dall'AG
4. Il socio provvede al versamento dei contributi spettanti in relazione alle spese sostenute per l'attuazione dei progetti e delle iniziative deliberate dall'AG
5. Il socio, una volta accettato un incarico dall'AG, svolge le funzioni assegnate, utilizza le risorse messe a sua disposizione e rendiconta a conclusione del compito svolto

Articolo 22 – Recesso

1. Ciascun socio può recedere dal Centro, purché ne dia tempestiva comunicazione scritta al PdC
2. Il PdC ne dà informazione all'AG nella seduta successiva alla data della lettera di recesso

Articolo 23 – Esclusione del socio

1. In presenza di gravi inadempimenti delle obbligazioni assunte dall'Aderente, l'AG, ai sensi delle norme del Codice Civile, delibera l'esclusione del socio dal Centro
2. Il PdC ne dà comunicazione scritta all'escluso riportando le relative motivazioni
3. L'esclusione ha effetto 30 giorni dopo la deliberazione dell'AG
4. Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti all'AG appositamente convocata
5. In caso di recesso o di esclusione, il socio non ha diritto al rimborso della quota versata nel fondo sociale, che va ad accrescere la totalità degli utili

Articolo 24 – Scioglimento del Centro

1. Il Centro può sciogliersi per deliberazione dell'AG
2. La deliberazione è approvata con una maggioranza qualificata (tre quarti degli aventi diritti) dall'AG
3. In caso di scioglimento del Centro il patrimonio viene destinato alla beneficenza

Articolo 25 – Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con il Centro, è comunicato espressamente da ciascun Aderente

Articolo 26 – Modifiche statutarie

1. Il presente Statuto può essere modificato solo dall'AG e soltanto in merito agli argomenti per i quali le proposte di modifica sono contenute nell'avviso di convocazione
2. Non possono essere modificati il comma 1 e il comma 4 dell'art. 3 del presente Statuto
3. Le modifiche devono essere deliberate dalla maggioranza qualificata (tre quarti degli aventi diritto) dell'AG

Articolo 27– Rinvio

1. Per quanto non compreso nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle norme vigenti in materia

Articolo 28 – Norma transitoria

1. Gli Organi di cui all'art. 6 del presente Statuto, in prima applicazione, vengono eletti nel corso della seduta costitutiva del Centro

Sansepolcro, 24 maggio 2005